

Sentenza Corte di Cassazione 4 luglio 2001, n. 9037

Sezione Lavoro

Licenziamento del lavoratore in costanza di malattia – Temporanea inefficacia

L'inosservanza del divieto di licenziamento del lavoratore in malattia, fino a quando non sia decorso il c.d. periodo di comportamento (art. 2110, 2° comma, c.c.), non determina di per sé la nullità della dichiarazione di recesso del datore di lavoro, ma implica, in applicazione del principio della conservazione degli atti giuridici (art. 1367 c.c.), la temporanea inefficacia del recesso stesso fino alla scadenza della situazione ostativa.